

infor m news



**Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Salerno**

Via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno
Tel. 089.241472 - 331.4989813
Fax. 089.252865
info@architettisalerno.it
www.architettisalerno.it

1

Gennaio > Febbraio 2011

Sped. abb. postale comma 34 - Articolo 2 legge 549/95
Autorizzazione n. 589 del 31.10. 83 - Tribunale di Salerno
Periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

a cura di
arch. Maria Gabriella Alfano

2

Attività del Consiglio

6

Dagli Enti

7

Inarcassa


8

Consiglio Nazionale Architetti

10

Approfondimenti e News

Inserto staccabile
Norme, circolari, giurisprudenza



Attività del Consiglio

■ Nuovo esecutivo dell'Ordine

Cambia l'esecutivo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno.

Il nuovo Presidente è **Maria Gabriella Alfano** che succede a **Pasquale Caprio**.

I Vice Presidenti sono **Mario Giudice** e **Franco Luongo**. **Carmine Fiorillo** svolgerà il ruolo di Segretario, mentre **Gennaro Guadagno** quello di Tesoriere.

■ 2000 - 2010 ...progetti in mostra

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno intende organizzare una Mostra di Architettura dedicata ai progetti vincitori di Concorsi di idee o di progettazione nel decennio 2000-2010. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di dare luce ai progetti e ai progettisti del nostro territorio, valorizzando così l'eccellenza e la professionalità.

Possono partecipare alla Mostra gli Architetti iscritti all'Ordine di Salerno, che si siano classificati, quali capigruppo e/o progettisti, ai primi tre posti in Concorsi di Idee e di Progettazione conclusi nel decennio 2000-2010.

La Mostra sarà articolata in due sezioni:

SEZIONE UNO

Progetti vincitori a Concorsi di idee e di progettazione nell'ambito della provincia di Salerno.

SEZIONE DUE

Progetti vincitori a Concorsi di idee e di progettazione al di fuori della provincia di Salerno.

I Colleghi interessati a partecipare all'iniziativa devono far pervenire alla Segreteria dell'Ordine entro e non oltre le **ore 12,00 del 31 marzo 2011** i progetti, presentati in due A1 (impaginati in verticale o in orizzontale), stampati su supporto rigido forex da 5mm.

Dovranno inoltre indicare il titolo del concorso, l'Ente Banditore, i nominativi dei progettisti, il premio conseguito ed una descrizione esplicativa del progetto, secondo il format A4 stampato anch'esso su supporto forex da 5 mm, scaricabile dal sito dell'Ordine www.architettisalerno.it.

Il materiale deve pervenire alla Segreteria dell'Ordine degli Architetti P.P.C. -via G. Vicinanza n.11 - 84123 Salerno. La consegna può essere effettuata sia a mezzo del servizio postale che a mano, negli orari di apertura al pubblico.

La partecipazione alla Mostra è gratuita mentre le stampe su supporto rigido sono a carico dei partecipanti.

Ogni partecipante dovrà infine presentare un cd contenente la relazione illustrativa del progetto di lunghezza non superiore a 300 battute (spazi inclusi), un file word con i nominativi, gli indirizzi e-mail e i recapiti telefonici dei partecipanti, nonché i file in formato PDF dei progetti in risoluzione 300 Dpi.

Ogni architetto potrà partecipare con un massimo di due progetti.

A cura dell'Ordine degli Architetti sarà edito un catalogo contenente tutti i progetti esposti nella Mostra.

[▲] Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

■ Corso di coordinatore per la sicurezza. Iscrizione modulo aggiornamento 2011

L'Ordine ha avviato il 3° modulo di "Aggiornamento per Coordinatore sulla Sicurezza dei Cantieri" ai sensi del D.lgs.81/08, per l'anno 2011 il cui inizio è previsto per il mese di marzo.

I Colleghi che hanno svolto i primi due moduli (anni 2009 e 2010), sono invitati a compilare e inviare urgentemente la scheda di adesione ([▲] scaricabile dal sito dell'Ordine) per poter permettere all'Ente Formatore BETA FORMAZIONE di scaglionare i partecipanti in gruppi di 100, come per legge.

Il calendario delle lezioni con i nominativi dei partecipanti sarà comunicato con e-mail e con pubblicazione sul sito dell'Ordine.

■ Avvio corsi sicurezza cantieri (120 ore) e certificazione energetica-adesione

La Commissione Formazione sta organizzando i seguenti corsi:

- Corso di "Certificazione Energetica degli Edifici" (80 ore)
- Corso di "Coordinatore sulla Sicurezza nei Cantieri D.lgs.81/08" (120 ore) - il cui inizio è previsto nell'ultima settimana di marzo.

I Colleghi interessati sono invitati a manifestare la propria adesione, compilando la scheda presente sul sito e restituendola alla Segreteria dell'Ordine entro il 10 marzo 2011.

Martedì 1° marzo si concluderà il Corso per Ausiliario Tecnico del Giudice nel Processo Civile e Penale che ha registrato un elevato numero di partecipanti ed è risultato di grande interesse ed utilità per i temi trattati e per la competenza dei relatori.

■ Comune di Serre

Al Responsabile dell'Area Tecnica

Al Responsabile Unico del Procedimento

All'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Ufficio del Precontenzioso

ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

PREMESSO CHE

- Con determina a firma congiunta del Responsabile Area Tecnica e del R.U.P. n. 540 del 14.12.2010, Codesta Amministrazione ha disposto l'annullamento della determinazione n. 444/2010 del 25.10.2010, di istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori di "restauro, ristrutturazione, rifunzionalità del Palazzo Ducale da adibire a sede del centro studio europeo della dieta mediterranea (DIE. MED.)" nonché di individuazione dei relativi componenti;
- In esito a tale annullamento, è stato emanato bando di gara e disciplinare per incarico professionale di affidamento esterno dello stesso servizio di direzione dei lavori;
- Dall'esame di tali atti, come integrati e/o chiariti con avviso del R.U.P. prot. n. 323 del 17.01.2011, emergono ancora rilevanti profili di illegittimità della procedura selettiva indetta:

1) Una volta precisato, al punto 5 dei sopra menzionati chiarimenti, che, a fronte della prevista costituzione di un ufficio di direzione lavori, è possibile la partecipazione anche in forma singola, viene tuttavia stabilito, in modo alquanto ambiguo, che la costituibilità di un ufficio di direzione lavori è a discrezione dell'affidatario.

Orbene, la sussistenza dei presupposti per la costituzione di un ufficio di direzione lavori è oggettiva e non può essere rimessa alla discrezione dell'affidatario. Tanto più perché è pacifico che anche l'affidatario singolo professionista è tenuto a dotarsi, anche tramite rapporti convenzionali ad instaurarsi e non solo con avvalimento dei tecnici "raggruppati", delle professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato.

2) A riprova di quanto precede e quale ulteriore elemento di illegittimità della selezione, codesta Amministrazione non considera che per la remunerazione delle figure costituenti l'ufficio di direzione lavori è prevista dal D.M. 04.04.2001 una specifica voce tabellare al punto 14 della tab. B1. Sicché, da un verso, la previsione di cui all'art. 4 del disciplinare – in ordine alle caratteristiche ritenute essenziali per l'espletamento del servizio – non può essere rimessa alla "scelta" dell'affidatario e, da un altro verso, la mancata previsione di retribuitività dell'ufficio di direzione lavori rende erronea ed illegittima la quantificazione dell'importo a base di gara.

3) Ulteriore conseguenza di quanto precede è che, alla luce

dell'omessa previsione del precitato importo, il valore della procedura selettiva supererebbe la soglia comunitaria di € 211 mila di cui all'art. 28 lett. b) del Codice Appalti, con obbligo di indire la selezione secondo le diverse procedure previste per gli appalti c.d. sopra soglia.

4) Sempre dai chiarimenti forniti con l'avviso del 17.01.2011, emerge la limitazione dei servizi utili ai fini dei requisiti di capacità tecnico - professionale a quelli espletati per conto di Pubbliche Amministrazioni, con esclusione, quindi, di quelli espletati per conto di committenti privati.

Tale limitazione appare assolutamente violativa della par condicio e del Codice degli Appalti, laddove esclude che possano avere rilevanza non solo i servizi svolti per conto di privati, ma anche quelli svolti per conto di soggetti ed organismi che, al di là della formale qualificazione soggettiva di pubblica Amministrazione, siano comunque tenuti al rispetto delle regole sui contratti pubblici.

Corre l'obbligo di ricordare, innanzitutto, che, a norma dell'art. 42 lett. a) del Codice degli Appalti, pedissequamente riproposto nell'art. 28 lett. a) della L.R.C. 3/2007, negli appalti di servizi, la dimostrazione delle capacità tecniche può essere fornita tramite indicazione dei servizi svolti indifferentemente per soggetti pubblici o privati. In ordine, più in particolare, ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, alcuna preclusione è individuata dalla legge alla dimostrazione delle referenze tecniche tramite servizi svolti per i privati.

Anzi: il nuovo regolamento attuativo del Codice Appalti, in via di approvazione, espressamente ammette, all'art. 263, che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. Sotto altro profilo, va poi considerato che, pur a voler restringere la platea dei concorrenti, in ragione di specifiche ragioni che comunque il bando in esame non adduce, a professionisti che hanno maturato specifica esperienza nel settore delle opere pubbliche, non di meno è da considerare illegittima la previsione, perché, al di là della natura del soggetto – pubblico o privato – per il quale è stata resa la prestazione da far valere sul piano referenziale, ciò che rileverebbe è l'oggettivo rispetto di regole e procedure proprie dei contratti pubblici, nell'ambito dei servizi espletati. In relazione a ciò, però, non è stato affatto considerato che per il Codice degli Appalti è **irrelevante** la natura soggettiva e la personalità, di diritto pubblico o privato, della Stazione appaltante, laddove essa espressamente equipara soggetti pubblici e soggetti privati che svolgano attività amministrativa, ai fini dell'applicazione della relativa normativa.

Ed infatti, l'art. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dopo aver premesso, al comma 3, che "i «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori", ai commi 29 e 31 precisa che "gli «enti aggiudicatori»...comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti", e che "gli «altri soggetti aggiudicatori»,...sono i soggetti privati



tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice". In tale categoria, pertanto, rientrano anche i soggetti formalmente privati, che siano comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni pubblicistiche, in ragione della particolare posizione rivestita rispetto ad una determinata finalità (ad esempio, utilizzo di finanziamenti e provvidenze pubbliche, che imponga l'avvalimento di procedure di evidenza pubblica).

5) Ancora illegittima è la previsione più volte ribadita nel bando recante, tra i requisiti minimi di partecipazione da parte dei raggruppamenti, quello che impone a ciascuno dei professionisti raggruppati – mandanti il requisito minimo del 10% sul totale dei requisiti di capacità economica e tecnica, laddove è noto il divieto – ribadito da ultimo dall'art. 261 co. VII del nuovo regolamento sui ll.pp. n. 207/2010 – di imporre percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascun mandante.

4

Stante tutto quanto precede, si

INVITANO E DIFFIDANO

Gli organi in epigrafe indicati a disporre, nell'esercizio dei poteri di autotutela, l'annullamento del bando prot. n. 9539 del 30.12.2010 e tutti gli atti della procedura selettiva ed a riproporli emendati dai vizi sopra rilevati, comunicando che viene dato coevamente corso alle più opportune azioni di tutela dinanzi all'Autorità di Vigilanza per i contratti di lavori, servizi e forniture e con espressa riserva di denuncia ai competenti Ordini giudiziari penali e contabili.

Con osservanza
Salerno, 20/01/2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Maria Gabriella Alfano IL PRESIDENTE Arch. Pasquale Caprio

Comune di Serre

Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno

OGGETTO - Bando di Gara per l'affidamento di incarico professionale, ai sensi dell'art. 91 comma 1 d.lgs 163/2006, del servizio di direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Restauro, Ristrutturazione, Rifunzionalità del palazzo ducale da adibire a sede del centro studio europeo della dieta mediterranea (D1E. MED.)."

Atto di INVITO e DIFFIDA proc. 68/F1-G1 del 20/01/2011)

In riscontro a quanto in oggetto, si comunica che con determina n. 04 del 01/02/2011 del responsabile del servizio tecnico, è stato disposto, in autotutela, l'annullamento della procedura di gara e quindi della relativa determina n. 547/2010 di approvazione del bando di gara e di indi-

zione della stessa. Copia della stessa determinazione è possibile scaricarla dal sito www.comune.serre.sa.it, in albo pretorio on-line, alla voce albo pretorio e al n. 32 - ufficio segreteria - "Lavori di rifunz.".

Serre, 05/02/2011
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Monaco Corrado

Comune di Battipaglia

Al Dirigente del Settore Tecnico e Politiche Comunitarie

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

PREMESSO CHE

Con atto del 10.01.2011, è stato emanato avviso esplorativo per "Manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'incarico di consulenza e coordinamento dell'Ufficio di Piano per la Redazione del Piano Urbanistico Comunale", con termine di scadenza delle istanze di partecipazione fissato per il 25.01.2011;

CONSIDERATO CHE

Dall'esame di tale provvedimento, emergono profili di illegittimità, in relazione ai quali si formulano le seguenti contestazioni, finalizzate all'esercizio dell'autotutela amministrativa:

a) L'incarico esterno attiene all'espletamento di adempimenti di tipo tecnico e/o progettuale, a supporto dell'Ufficio di Piano, il che non esclude dall'incarico la predisposizione di veri e propri elaborati progettuali.

Ciò premesso, è noto come l'art. 91 comma 8, del Codice Appalti vieti categoricamente l'affidamento di servizi tecnici a mezzo di procedure di affidamento difformi da quelle previste dal Codice stesso.

b) E' altrettanto noto, peraltro, che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non sia affatto contemplata (cfr. delibera Autorità Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi n. 76/2005 e determinazione n. 5 del 27.07.2010).

c) In conseguenza di quanto precede, è da ritenersi del tutto arbitrario e non ripercorribile il computo del corrispettivo previsto in € 20mila, singolarmente contenuto nei limiti degli importi per i quali è evitabile il ricorso alle procedure previste dal Codice degli Appalti.

Ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Arch. Pasquale Caprio, nonché del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

INVITA

Il Comune di Battipaglia, in persona del Dirigente del Settore Tecnico e Politiche Comunitarie ovvero di qualsivoglia altro soggetto competente, nell'esercizio dei poteri di autotutela, ad annullare l'atto contestato con il presente atto ed a riproporlo, emendato dai vizi sopra indicati.

Comunica che copia della presente viene contestualmente inoltrata all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi nonché alla competente Procura della Corte dei Conti per le dovute verifiche in ordine ai fatti descritti.

Con ogni più ampia riserva di legge.
Salerno, lì 20/01/2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Maria Gabriella Alfano
IL PRESIDENTE Arch. Pasquale Caprio

Comune di Acerno

Al Soprintendente B.A.P. di Salerno ed Avellino
Via Tasso, 46 - 84121 SALERNO

All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma

E, p.c. Al Sindaco del Comune di Acerno
Via Rimembranza, 8 - 84042 ACERNO (SA)

OGGETTO - Incarico di direzione dei lavori di restauro e parziale ricostruzione del Convento di S. Antonio in Acerno.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere segretario arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'oggetto,

PREMESSO CHE

- L'Ordine deducente, ricevuto, in data 08.11.2010, un esposto proveniente da un proprio iscritto con il quale si denunciava l'illegittimo affidamento da parte del Comune di Acerno di un incarico di direzione lavori afferente al restauro di un immobile vincolato, il Convento di S. Antonio in Acerno, in favore dell'ing. ...*omissis*, interno all'Ente, in pretesa violazione delle prerogative stabilite dall'art. 52 co. II del R.D. 2537/1925, presentava al Comune di Acerno istanza di accesso agli atti acquisita al protocollo con il n. 9268 del 03.12.2010;
- dopo la scadenza dei 30 giorni assegnati per legge, in data 13.01.2011, il Comune adottava la nota prot. n. 260, con la quale negava l'accesso e nel contempo, nel confermare implicitamente che effettivamente l'incarico di D.L. era affidato all'ing. ...*omissis*, assumeva che, nel rispetto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 in ordine alle prerogative esclusive degli architetti, il costituito ufficio di Direzione dei Lavori sarebbe stato integrato per il restauro della parte

architettonica da un architetto, dichiarando che allo stato lo stesso Ufficio "sta espletando solo ed esclusivamente la parte tecnica";

CONSIDERATO CHE

- tale risposta, non soddisfacente dell'interesse conoscitivo dell'Ordine deducente, è oggetto di ricorso al TAR Campania – Salerno, in corso di notifica;
- in ogni caso, la risposta data fa fin d'ora paventare la fondatezza delle problematiche poste dall'esposto pervenuto, in quanto conferma che si è al cospetto di un incarico affidato, in relazione alla natura dell'intervento ed alla tipologia di edificio, a soggetto non qualificato;
- né la riconosciuta esigenza di affidare ad un architetto i compiti di restauro architettonico nell'ambito dell'ufficio della direzione lavori, è risolutiva del problema posto:

a) Innanzitutto perché, una volta acclarato che alla figura dell'architetto spetta l'incarico tecnico afferente la progettazione e la direzione lavori di un restauro di bene vincolato, non è ipotizzabile relegare tale figura professionale al novero di uno dei vari assistenti/direttori operativi componenti l'Ufficio di D.L., avente quale preposto ed all'uopo incaricato anche della redazione delle eventuali varianti progettuali un soggetto privo della specifica qualificazione professionale. Sicché, in ipotesi di costituzione di un ufficio di direzione dei lavori, questo dovrebbe essere retto da un architetto;

b) In ogni caso, perché l'art. 130 del Codice Appalti pone un chiaro e netto divieto di commistione nella composizione degli uffici di direzione lavori tra soggetti interni alla stazione appaltante e professionisti esterni.

A norma del comma I dell'art. 130 cit., è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici per l'esecuzione dei ll.pp. istituiscano al proprio interno un ufficio di direzione lavori composta dal direttore dei lavori e da eventuali assistenti. Qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 90 co. VI per lo svolgimento diretto della direzione lavori con il proprio ufficio di direzione lavori, l'attività di direzione è affidata integralmente all'esterno, nell'ordine previsto (altre amministrazioni pubbliche, progettista incaricato o altri professionisti). La norma, dunque, è assolutamente netta nel prevedere le due distinte ipotesi, tant'è che lo stesso Ministero delle Infrastrutture, in un recente parere reso, ha escluso radicalmente la possibilità di costituire un ufficio di direzione lavori promiscuo (dipendenti interni e professionisti esterni). Sicché, non si comprende di quale strumento normativo l'ing. ...*omissis* ipotizzi l'uso per la futura individuazione della figura dell'architetto.

Stante tutto quanto precede, si

CHIEDE

Alle Autorità in indirizzo a voler disporre le più opportune azioni di vigilanza e controllo in ordine a quanto dedotto ed all'esito adottare i provvedimenti del caso, al fine di ricondurre l'azione amministrativa del Comune di Acerno nei binari della legalità.

Con osservanza
Salerno, lì 27/01/11

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Maria Gabriella Alfano
IL PRESIDENTE Arch. Pasquale Caprio



■ FORMAZIONE CAD

Accordo tra l'ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Salerno con sede in Via G. Vicinanza, 11 - 84123 - Salerno e la società FORMAZIONE CAD s.r.l. con sede in Salerno alla via A. Migliorati, 27 - Unico Centro Formazione Autodesk per la Provincia di Salerno.

Le agevolazioni riguardano i corsi di formazione su software Autodesk per la progettazione 2D e 3D per l'architettura, l'ingegneria, GIS, rendering...

Lo sconto applicato agli iscritti all'Ordine dal prezzo di listino pubblicato sul sito internet www.formazionecad.eu è del 30%.

www.formazionecad.eu
info@formazionecad.eu

6

Dagli Enti

■ Workshop "Giardino giapponese: composizione - realizzazione"

29-30-31 marzo 2011

Workshop dal titolo "Giardino giapponese: composizione - realizzazione" per i giorni 29-30-31 marzo 2011 presso il Giardino Giapponese di Villa Ormond di Sanremo (IM).

Docente unico del corso sarà il M° Kazuo Makioka, tra i massimi esperti dell'arte del giardino giapponese, coadiuvato dal Paesaggista Sachimine Masui, e dal Dott. Francesco Merlo, docente di 'Giardini Giapponesi' al Master in "Progettazione del Paesaggio e delle Aree Verdi" dell'Università degli Studi di Torino.

Il corso, rivolto a paesaggisti, architetti, agronomi, forestali e professionisti della progettazione del verde, è finalizzato all'acquisizione delle regole che definiscono gli stili compositivi del giardino giapponese, oltre che i principi compositivi e realizzativi dell'arte del karesansui.

Nell'ambito del workshop i seminaristi saranno chiamati ad operare direttamente sul giardino di Villa Ormond, realizzando, sotto la guida del Maestro, il karesansui che rimarrà come dono alla città di Sanremo. L'evento è patrocinato dal Consolato del Giappone in Italia.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30
COSTO: 370 EURO.

Per informazioni:

dott. Agr. Francesco Merlo

e-mail: francesco.merlo@unito.it

Tel. 011.6708918-8768

■ ANAS: Formazione/aggiornamento elenco compartimentale prestatori di servizi

Avviso Pubblico per la formazione dell'Albo di Prestatori di Servizi Professionali e Tecnici per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 Euro

Scadenza: 10/03/2011, ore 12,00.

■ Riqualficazione dei castelli e dei beni di pregio della Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno ha approvato un avviso pubblico inerente proposte per la Riqualficazione dei castelli e dei beni di pregio del suo territorio, con l'intento di promuovere il recupero a fini turistici.

Scadenza: 31 marzo 2011

[▲] Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

■ Finanziamento di progetti esemplari per impianti da energie rinnovabili su edifici pubblici

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2010 n. 22 un finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici, ubicati nelle Regioni Convergenza Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Le risorse disponibili sono pari a 20.000.000,00 €; per la stesura del progetto definitivo e/o esecutivo il proponente potrà avvalersi di un tutor (ENEA o GSE).

I beneficiari sono:

- Ministeri;
- Università;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane.

Le tipologie di progetto finanziabili sono:

- impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentanti da fonti rinnovabili;
- impianti solari termici anche con sistema di "solar cooling";
- pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;
- impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto.

I progetti potranno essere presentati dal 1 aprile 2011 al 20 aprile 2011.

Inarcassa

Inarcassa

Agli Ordini Professionali - Loro sedi

Roma, 3 gennaio 2011

OGGETTO - Polizze sanitarie Inarcassa per l'anno 2011.

Anche per l'anno 2011 la polizza Sanitaria base "**Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi**", garantita da Inarcassa ai propri iscritti e pensionati, sarà gestita dalla Cattolica Assicurazioni.

Le modificazioni del mercato assicurativo degli ultimi due anni e il conseguente aggravamento del rischio tuttavia hanno comportato un aumento dei premi e alcune modifiche normative ai testi di polizza per un uso più etico delle coperture in difesa degli interessi collettivi.

Le modifiche rientrano comunque negli standard contrattuali delle polizze del ramo malattia sul mercato, non pregiudicano l'assetto complessivo delle garanzie e lasciano la nostra polizza "**Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi**" una delle più complete.

I correttivi, che agiscono sostanzialmente nel caso di utilizzo fuori dalla rete convenzionata, entreranno in vigore dal **1° gennaio 2011** e sono qui di seguito sinteticamente riportati:

- introduzione di una **franchigia** pari al 10%, con la previsione di un minimo ed un massimo che rimane a carico dell'Assicurato, per le sole spese sostenute **fuori dalla rete convenzionata**; inserimento di un **importo massimo rimborsabile** pari a € 20.000 per i seguenti interventi chirurgici - se indennizzabili a termine di polizza - effettuati in istituti di cura **fuori dalla rete convenzionata**, in regime di ricovero o day-hospital:
- interventi per protesi (anca, femore, spalla, ginocchio, gomito, polso) includendo il costo della protesi; interventi sulla prostata; isterectomia;
- interventi chirurgici sul cuore e sulle arterie coronariche per via toracotomica o per cutanea;
- riduzione del massimale annuo a 300.000 euro;
- inserimento del termine di 120 gg. per la presentazione delle denunce;
- cancellazione delle rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore.

Per il dettaglio delle modifiche su enunciate si rimanda al testo di polizza in vigore per l'anno 2011 pubblicato su www.inarcassa.it, alla voce Assistenza.

Estensione ai familiari della polizza base e sottoscrizione del Piano sanitario integrativo

Come gli anni scorsi, sarà possibile estendere entro il 28/02/11, facoltativamente e a proprie spese, la copertura base al nucleo familiare al costo forfetario di euro 242,25 annui, e/o sottoscrivere, sempre entro il 28/02/11, il "Piano sanitario integrativo", con copertura assicurativa senza soluzione di continuità per chi procede al rinnovo.

Il "Piano sanitario integrativo", come in passato, prevede due diversi livelli di tutela: la Garanzia Principale, che copre tutte le forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l'alta diagnostica (con un costo di premio annuo di euro 847,00) e, in aggiunta alla garanzia principale, la Garanzia Facoltativa, che copre le visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche (con ulteriori euro 577,00 di premio annuo).

Anche il "Piano sanitario integrativo" può essere esteso al nucleo familiare, a condizione che vi aderisca l'associato stesso e che abbia esteso al nucleo familiare la Polizza Base. I premi riportati sopra si intendono pro capite, con un sistema progressivo di sconti sull'importo totale a seconda del numero dei soggetti assicurati (riduzione del 15% se il nucleo è composto da 2 persone, del 20% se composto da 3 persone e del 25% se composto da 4 o più persone).

Anche per il "Piano sanitario integrativo" in convenzione è stato necessario introdurre un sistema di franchigie differenziato per i ricoveri in strutture non convenzionate con l'Assicurazione. Le modalità di adesione, la relativa modulistica e i testi integrali delle polizze sono a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Santoro

IL PRESIDENTE
Arch. Paola Muratorio

Consiglio Nazionale Architetti

■ CNAPPC

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Loro sedi

OGGETTO - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Con il Regolamento contenuto nel DPR 207/2010 si è finalmente giunti alla definizione del quadro normativo legato al D.Lgs. 163/2006, ovvero alla completa applicazione anche in Italia delle direttive europee da cui lo stesso discende.

Con la presente, si informa che si sta provvedendo a rendere scaricabili dal sito www.archiworld.it i testi ufficiali del Codice dei contratti pubblici, compresi, appunto, quelli del relativo Regolamento e degli allegati.

Si evidenzia, altresì, che la maggior parte delle norme del nuovo Regolamento entrerà di fatto in vigore a far data dal prossimo 8 giugno 2011, ovvero trascorsi sei mesi dalla pubblicazione avvenuta sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010, n. 288.**

L'impegno che questo Consiglio Nazionale ha profuso attraverso la presentazione a più riprese di propri emendamenti alle varie bozze del Regolamento via via succedutesi nel suo lungo iter approvativo, sembra aver dato i suoi frutti se, come scrive in questi giorni la principale stampa di settore, il testo emanato presenta proprio nell'ambito dei servizi di progettazione i suoi aspetti più innovativi.

Tali punti possono essere così riassunti brevemente:

1) viene rafforzato il tema della programmazione delle opere pubbliche, in particolare attraverso una più dettagliata e puntuale definizione dello **studio di fattibilità** e del **documento preliminare alla progettazione**, tema questo da tempo individuato da questo Consiglio Nazionale come il cardine su cui innestare il processo virtuoso della qualità architettonica e che maggiormente vede il nostro Paese arretrato rispetto a quanto generalmente già attuato nel resto d'Europa;

2) è stato posto un argine alla diffusione delle gare al massimo ribasso, in particolar modo per quanto concerne i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Parte III), nell'ambito dei quali:

- per la valutazione delle offerte può essere applicato unicamente il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 266, c. 4). Tale impostazione rappre-

senta una vera e propria "sfida", dal momento che a livello europeo sono sempre state bocciate le leggi che imponevano dall'alto un unico criterio di aggiudicazione, obbligando gli Stati membri a lasciare libere le stazioni appaltanti sulla scelta. In questo caso, tuttavia, i progettisti possono ben riconoscersi nei concetti espressi nelle premesse dello stesso Decreto Presidenziale: **"Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici";**

- tra i metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Allegato M), viene inserita una formula tesa a moderare la forbice di attribuzione dei punteggi, basata su tre coefficienti "mitiganti" (0,80 oppure 0,85 oppure 0,90), che, di fatto, disinnesca l'incidenza dei maxiribassi nelle gare di progettazione, per quanto concerne il prezzo e il tempo;
- viene introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nel bando la percentuale massima di ribasso accettabile, oltre la quale l'offerta dovrà essere considerata irricevibile. Anche su questo punto, vale la pena riportare quanto indicato tra le premesse del Decreto: **"Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi";**
- 3) il nuovo Regolamento presenta caratteristiche di maggiore "permeabilità" relativamente l'accesso alle gare, in quanto:
 - risultano ridimensionati i requisiti soggettivi, sia di tipo economico-finanziario che tecnico-organizzativi, che possono essere richiesti per la partecipazione alle gare:
 - il fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi cinque esercizi passano da "tra 3 e 6 volte" a "tra 2 e 4 volte" l'importo a base d'asta;
 - i servizi espletati negli ultimi dieci anni relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria variabile non più "tra 2 e 4 volte" ma "tra 1 e 2 volte" l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

- viene aumentata la premiabilità derivante dalla presenza di più di un giovane professionista. Infatti, alla formula già presente in base alla quale *"Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni"*, viene ora aggiunto *"incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento"*;
- divengono a pieno titolo **elementi dei curriculum vitae**, i cui criteri di formazione sono contenuti nell'allegato N, i **risultati conseguiti nei concorsi di progettazione**, non solo in riferimento ai **premi** ottenuti ma anche alle **menzioni e segnalazioni** ricevute, ampliando in tal modo le possibilità degli architetti italiani e in particolare dei giovani, che fanno della partecipazione ai concorsi la principale modalità di accesso e di svolgimento della professione.

Si tratta di aspetti concreti, tutti riconducibili nel solco che gli architetti italiani stanno tracciando per l'affermazione del concetto di qualità architettonica in ogni ambito, a partire da quello delle procedure di affidamento di incarichi di servizi di progettazione, certi come siamo, in qualità di istituzione pubblica, che su tale linea coincidano perfettamente tanto l'interesse della categoria professionale rappresentata che il più ampio interesse sociale generale.

In tale solco si inquadra l'attività svolta da questo Consiglio Nazionale al Tavolo Tecnico istituito presso l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, grazie ai quale si è giunti all'emanazione da parte dell'AVCP dell'importante Determinazione n. 5/2010, concernente le *"Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"* (circolare CNAPPC n. 97 del 30 luglio 2010 – prot. n. 690), in coerenza con le proposte formulate dalla Delegazione consultiva a base regionale e a quanto più volte richiesto dalla Conferenza Nazionale degli Ordini.

L'attività del Tavolo Tecnico proseguirà con la predisposizione dei relativi schemi di bando-tipo e con il successivo passaggio, si auspica in tempi brevi, della loro emanazione da parte della stessa AVCP.

Quello dei bandi tipo è ritenuto strumento indispensabile affinché possano essere adottate nel nostro Paese modalità procedurali sempre più omogenee da un punto di vista dell'aderenza al dettato normativo, indipendentemente dal tipo di stazione appaltante che le promuove e dal contesto territoriale in cui si svolgono.

Nel medesimo solco muove altresì il lavoro che questo Consiglio Nazionale sta svolgendo in ambito europeo, nel contesto della revisione avviata dalla Commissione europea della Direttiva 2004/18/CE, la cosiddetta direttiva servizi, attuata in Italia proprio attraverso il Codice dei Contratti pubblici.

In proposito, si è già avuto modo di informare (circolare CNAPPC n. 113 del 12 ottobre 2010 - prot. n. 810) come il

Consiglio degli Architetti Europei abbia assunto, quale proposta unitaria da presentare alla Commissione, proprio il documento predisposto dal CNAPPC, attraverso il quale si auspica di poter concretamente innescare a livello europeo e, quindi, nazionale, un'opportuna inversione di tendenza su tematiche quali:

- meno discrezionalità nell'adozione della procedura del concorso;
- netta separazione tra progettazione e realizzazione dell'opera pubblica con limitazione a casi specifici della procedura dell'appalto integrato;
- reintroduzione delle tariffe per una "giusta remunerazione" dei servizi professionali;
- innalzamento dei requisiti di qualità nell'aggiudicazione dei servizi di progettazione;
- esclusione dalle gare dei soggetti che godono di finanziamenti pubblici.

Dichiarando la piena disponibilità di questo Consiglio Nazionale ad affiancare gli Ordini nell'azione di informazione e diffusione di tali aggiornamenti regolamentari presso i propri iscritti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO LL. PP. E CONCORSI
Arch. Paolo Pisciotta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Luigi M. Mirizzi

IL PRESIDENTE
Arch. Massimo Gallione

Approfondimenti e News

da EDILIZIA E TERRITORIO

Nelle aree tutelate già degradate va valutato il danno effettivo causato dall'intervento abusivo

DI MONICA BALLAMINUT

Con la sentenza n. 9578 del 29 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, sezione VI, respingendo l'appello proposto dal ministero per i Beni e le attività culturali avverso la decisione 1483/2009 del Tar Campania, Napoli, sezione IV, ha confermato l'illegittimità del provvedimento della soprintendenza per i Beni architettonici, con il quale era stato annullato il parere favorevole del Comune di Napoli al condono edilizio di un complesso immobiliare sito nel proprio ambito territoriale, e dato una chiara indicazione in ordine alla valutazione che l'autorità competente in materia di tutela del paesaggio deve compiere allorché viene interpellata per il parere di competenza. Il Consiglio di Stato, in particolare, richiama la Soprintendenza a una valutazione in concreto dell'incidenza che l'intervento edilizio ha sul contesto da difendere.

La vicenda

Nel 1957 erano stati avviati per conto di un istituto religioso lavori edilizi di ampliamento dell'originario complesso con la sopraelevazione della struttura e con la costruzione di un secondo corpo di fabbrica, senza che, peraltro, fosse stata richiesta la relativa concessione edilizia, ai sensi dell'allora vigente legge urbanistica (cfr. articolo 31 della legge 1150/1942, successivamente abrogato dall'articolo 136 del Dpr 380/2001, Tu in materia edilizia).

Successivamente, l'istituto richiedeva al Comune di Napoli il condono delle opere abusivamente realizzate ai sensi della legge 47/1985; il Comune rilasciava parere favorevole alla richiesta di condono sul presupposto che gli interventi eseguiti fossero coerenti con l'immobile preesistente e inseriti in una zona ampiamente urbanizzata, rispetto alla quale gli stessi non avrebbero creato un'alterazione ambientale tale da giustificare il rigetto dell'istanza. Le opere abusivamente realizzate risultavano, quindi, a un'indagine successiva conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia all'epoca vigente. Detto parere favorevole veniva, purtroppo, annullato dalla soprintendenza per i Beni architettonici in quanto gli interventi in oggetto creavano una sostanziale alterazione del paesaggio, e pertanto, non potevano ritenersi conformi all'interesse tutelato dal vincolo insistente sull'area nella quale l'immobile era collocato.

La decisione del Tar

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania non ha ritenuto condivisibile la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza in ordine al parere favorevole del Comune, in quanto, a ben guardare, le opere in questione non erano affatto in contrasto con il contesto urbanistico-edilizio che nel corso degli anni si era venuto a creare nella zona, ampiamente urbanizzata, di talché l'intervento a suo tempo realizzato non andava a creare un'insanabile alterazione del paesaggio. Diverse, naturalmente, sarebbero state le conclusioni ove la costruzione si fosse inserita in una zona ancora sostanzialmente integra sotto il profilo naturale e paesaggistico. Un'impostazione condivisa dal Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del Tar.

L'ambiente compromesso

Relativamente alla "sorte" delle aree vincolate già compromesse sotto il profilo ambientale e paesaggistico a causa di preesistenti interventi abusivi, il Consiglio di Stato, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, precisava che, in ogni caso, l'intervento della Soprintendenza doveva e deve tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo, al fine di evitare ulteriori interven-

LA VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

La Soprintendenza compie una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato che comprende la verifica della sua conformità alle disposizioni del piano paesaggistico vigente al momento della valutazione, nonché alla disciplina dettata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile o dell'area. Ove non sussistessero parametri specifici di disciplina d'uso, il Soprintendente compirà ugualmente le proprie valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In quella sede, la domanda cui la Soprintendenza deve rispondere è se l'intervento edilizio, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, sia o meno pregiudizievole dell'integrità del contesto ambientale nel quale si inserisce (cfr. Tar Lazio, Latina, sezione I, sentenza 87/2010).

Questo giudizio di comparazione dell'opera al contesto va compiuto, come si è visto, tenendo presente le effettive condizioni dell'area nella quale il manufatto è inserito: l'Autorità preposta alla tutela del vincolo deve quindi valutare l'offensività effettiva del nuovo intervento rispetto a quanto davvero persiste dei valori paesistici protetti, considerando le trasformazioni edilizie avvenute nel corso degli anni.

Nel caso di specie, il sistematico degrado dei valori paesaggistici naturali originariamente tutelati mediante il vincolo, per effetto di numerosissime costruzioni del tipo e del genere di quella in discussione, ha reso quel luogo radicalmente diverso e sminuita la bellezza naturale sottoposta in origine a vincolo, sì da far ritenere l'ampliamento del complesso immobiliare compatibile con quel che, dell'interesse protetto dal vincolo medesimo, rimaneva.

ti deturpanti. Il paesaggio, infatti, è valore costituzionalmente protetto (articolo 9 della Costituzione), che non può essere subordinato a nessuno altro dei valori garantiti dalla Carta fondamentale, compresi quelli economici, la cui conservazione, affidata allo Stato, costituisce interesse pubblico preminente rispetto alla fruizione del territorio, affidata invece alle Regioni (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 437 e n. 180 del 2008; 367/2007 e 196/2004).

Conseguentemente, la situazione di compromissione della bellezza naturale a opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino esteriormente l'ambito protetto: l'autorità competente alla tutela del vincolo, in presenza di una compromissione dell'area vincolata, non è legittimata, per ciò stesso, a rilasciare provvedimenti che potrebbero comportarne l'ulteriore degrado, dovendo semmai prestare, in tali casi, una attenzione ancora maggiore, al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore vulnus ai valori ambientali tutelati (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 2377/2010 e 4246/2010; nonché ex multis Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1761/2000; sezione IV, sentenza 3547/2005; sezione II, sentenza 10387/2006, e per un'analogia affermazione in materia di vincolo storico-artistico, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5662/2007).

Opere in aree degradate

Secondo il Consiglio di Stato la tutela del paesaggio che l'Autorità statale vuole garantire deve essere concreta: a nulla vale evocare in astratto valori quali la bellezza del paesaggio se l'urbanizzazione dell'area che si vorrebbe tutelare è tale da far venire meno l'offesa stessa dell'innovazione rispetto a quello che preesiste dei valori paesistici protetti. In sostanza, afferma il Consiglio di Stato, è corretto e dunque legittimo negare la compatibilità ambientale di un'opera con il vincolo esistente solo ove si accerti, sulla base di una valutazione del contesto nel quale essa si colloca, che detta opera è effettivamente idonea a ledere il pregio paesistico del luogo nel quale si va a collocare.

Il via libera paesaggistico

La disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica subordina l'ottenimento del titolo abilitativo di un intervento ricadente in un'area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale al preventivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla normativa statale in materia di tutela del paesaggio, sia detto titolo costituito dal permesso di costruire o dalla Dia (cfr. Corte di cassazione penale, sezione III, sentenza 8739/2010). Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali, in quanto finalizzate a fissare standard minimi di tutela del paesaggio, valevoli su tutto il territorio nazionale, non sono, pertanto, derogabili dalle discipline regionali (cfr. Corte costituzionale, sentenze 101/2010, 272/2009 e 378/2007).

L'autorizzazione paesaggistica costituisce, quindi, atto autonomo, presupposto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio-urbanistico da eseguirsi su immobili e aree sottoposti a vincolo, dalla legge o in base alla legge (cfr. articolo 146, comma 4, e articolo 149, comma 1, lettera a) del Dlgs 42/2004, che sottrae all'obbl-

go di autorizzazione paesaggistica soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). L'autonomia dei due ambiti – urbanistica e paesaggio – che caratterizza la fase autorizzatoria dell'intervento edilizio, emerge chiaramente anche con riguardo ai casi in cui la conformità paesaggistica deve essere valutata dall'organo statale in "sanatoria".

Il codice dei beni culturali e del paesaggio esclude, in realtà, la sanatoria per le opere non preventivamente assentite (cfr. articolo 146, comma 12, del Dlgs 42/2004, come modificato in seguito all'entrata in vigore del Dlgs 157/2006), a eccezione delle ipotesi tassative previste dall'articolo 167, comma 4, volte a sanare "ex post" gli interventi abusivi: ne deriva, pertanto, un'asimmetria tra la situazione urbanistico-edilizia (che potrebbe ammettere la sanatoria mediante la verifica di conformità dell'articolo 36 del Dpr 380/2001) e la situazione ambientale, dove la mancanza formale dell'autorizzazione paesaggistica rappresenta un ostacolo alla sanatoria, obbligando il trasgressore alla rimessione in pristino dei luoghi (cfr. articolo 167, comma 1, del Dlgs 42/2004 e la sentenza del Tar Veneto, sezione II, 1550/2010).

Una disciplina, quella vigente, particolarmente severa se confrontata a quella previgente che affidava alla amministrazione la scelta tra la rimessione in pristino e il pagamento di una sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento ambientale: l'interesse pubblico alla utilizzazione controllata del territorio caratterizzato da valori o fragilità ambientali prevale, evidentemente, sull'interesse privatistico alla sanatoria (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4591/2010 e Tar Lombardia, Brescia, sezione I, sentenza 317/2008).

Il condono

La distinzione tra le due materie ha altresì importanti risvolti anche sotto il profilo penale, in quanto il rilascio del permesso di costruire, in seguito all'accertamento della conformità dell'intervento ai sensi dell'articolo 36 del Tu 380/2001 – cd. condono edilizio – estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche (cfr. articolo 45, comma 3, del Dpr 380/2001) ma non le violazioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. Corte di cassazione penale, sezione III, sentenza 7111/2010).

La nuova procedura

A partire dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, valevole sia per i procedimenti avviati a partire da tale data che per i procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non sono ancora stati conclusi.

Ha avuto termine, quindi, il regime transitorio previsto dall'articolo 159 del codice in base al quale l'autorizzazione paesaggistica veniva rilasciata, previa delega della Regione, dopo una valutazione svolta a livello comunale sulla compatibilità dell'intervento, valutazione sulla quale era chiamata a esprimersi la Soprintendenza, anche eventualmente annullando il parere favorevole del Comune ove



ritenesse l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni poste a tutela del paesaggio.

Con la procedura vigente, le valutazioni sulla conformità dell'intervento progettato all'interesse paesaggistico tutelato, sono svolte dalla Regione, la quale, in alternativa, può delegare un altro ente pubblico, purché questo abbia strutture con adeguata competenza tecnico-scientifica e separazione tra le diverse funzioni in materia paesaggistica e urbanistico-edilizia, con la conseguenza che, in mancanza di queste condizioni, la delega eventualmente data, deve ritenersi decaduta e la competenza autorizzatoria ritornata alle Regioni (cfr. circolare del 22 gennaio 2010 del ministero per i Beni e le attività culturali).

Sull'istanza si pronuncia, pertanto, la Regione, o l'ente delegato, dopo avere acquisito il parere del Soprintendente che questi ha l'obbligo di rilasciare, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti (cfr. articolo 146, comma 8, del Dlgs 42/2004). Ricevuto il parere del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento conclusivo di autorizzazione paesaggistica ovvero di diniego.

Qualora invece il Soprintendente non si pronunci nel termine di legge, l'Amministrazione competente ha la facoltà di indire una conferenza di servizi, nel corso della quale il Soprintendente potrà esprimere il proprio parere. In ogni caso, laddove il Soprintendente non si pronunci, decorsi i 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte di quest'ultimo, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del Dlgs 42/2004, adotta comunque il provvedimento finale.

IL PARERE DELLE SOPRINTENDENZE

Il parere preventivo della Soprintendenza ha, dunque, carattere obbligatorio e natura vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del successivo titolo abilitativo dell'intervento edilizio, permesso di costruire o Dia (cfr. articolo 146, comma 5, del Dlgs 42/2004, nonché articolo 22, comma 6, del Dpr 380/2001).

Il parere della Soprintendenza non è invece vincolante nel caso in cui le Regioni abbiano predisposto i piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali, con le prescrizioni d'uso dei beni immobili e delle aree assoggettate a tutela in seguito alla dichiarazione di cui all'articolo 136 del Dlgs 42/2004 ovvero delle aree vincolate ope legis, di cui al comma 1 dell'articolo 142 (le cd. "aree Galasso" previste dalla legge 431/1985).

Sempreché sia intervenuta la positiva verifica da parte degli organi ministeriali dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico (cfr. articolo 146, comma 5, del Dlgs 42/2004).

In tale caso, l'approvazione delle prescrizioni d'uso, essendo queste finalizzate ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal vincolo paesaggistico, fa venire meno l'esigenza di tutela che caratterizza l'intervento vincolante della Soprintendenza.

Il vincolo paesaggistico supera la pianificazione urbanistica e può includere aree degradate

DI FRANCESCO MARZARI

Con una decisione articolata e ben motivata il Tar per il Lazio, sezione II-*quater*, conferma l'ampiezza e la consistenza del potere dello Stato di procedere in via autonoma, alla individuazione e sottoposizione a tutela di beni paesaggistici, indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle Regioni. E tanto sulla base dell' articolo 138, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, a norma del quale «È fatto salvo il potere del ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della Regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all' articolo 136». Per comprendere le ragioni della decisione in commento, appare indispensabile ripercorrere, per le vie brevi, la genesi del Dlgs n. 42 del 2004.

Il codice dei beni culturali

Nel 2002 il legislatore, con la legge n. 137, conferì al Governo delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. In attuazione di tale delega fu emanato, con il Dlgs n. 42 del 2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio, la cui Parte III, i per quanto qui interessa, contiene la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio. La genesi di questa parte fu particolarmente problematica in quanto la commissione di esperti nominata per la redazione del codice si divise, per così dire, in due correnti: la prima sosteneva che la materia in questione (il paesaggio) fosse da intendersi ormai ricompresa nell'ambito del governo del territorio (materia di potestà legislativa concorrente); la seconda corrente, invece, riteneva che la materia fosse di potestà legislativa esclusiva dello Stato. L'esito di questa divisione fu l'adozione di un testo normativo che non risolse questi nodi di fondo e che finì col recepire l'accordo quadro Stato-Regioni, concluso il 19 aprile 2001, sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, più attento a trovare forme di coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali anziché chiarirne portata e confini. Non sorprende, quindi, che la prima fase attuativa del codice incontrò, da subito, diverse difficoltà, in particolare con riferimento alla pianificazione paesaggistica, in relazione alla quale il rapporto Stato-Regioni si presentò immediatamente assai difficile. Da qui la necessità – emersa rapidamente – di introdurre dei correttivi al codice, finalizzati – per la parte relativa al paesaggio – a riaffermare il ruolo indefettibile dello Stato, in contrapposizione con la logica della compartecipazione paritaria dei diversi livelli di governo.

Il legislatore, quindi, introdusse – con Dlgs n. 157 del 2006 – un primo correttivo, contro il quale alcune Regioni sollevarono questioni di legittimità costituzionale, lamentando, tra l'altro, lesioni delle competenze regionali in materia di valorizzazione di beni ambientali, di governo del territorio, nonché la violazione del principio di leale collaborazione.

Primarietà del ruolo statale

Su tali ricorsi si è espressa la Corte costituzionale con decisione n. 367 del 7 novembre 2007, dichiarando l'infondatezza e l'inammissibilità delle censure proposte, affermando da un lato la conformità del decreto correttivo «con il principio fondamentale della tutela del paesaggio, sancito dall'articolo 9 della Costituzione come valore primario e assoluto, la cui tutela spetta in via esclusiva allo Stato», dall'altro che la tutela paesaggistica «precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali».

In altri termini, il tentativo delle Regioni ricorrenti di rendere marginale il ruolo dello Stato è stato recisamente respinto dalla Corte costituzionale la quale ha (ri)affermando la compartecipazione paritaria Stato-Regione in materia di paesaggio, riconoscendo allo Stato un ruolo non solo di legislatore, ma anche di amministratore. Tale riconoscimento è stato, quindi, codificato con il secondo correttivo – il Dlgs n. 63 del 2008 – il quale ha riscritto gli articoli 138 e 141, col fine di riconoscere espressamente e disciplinare il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici, indipendentemente – come si è già osservato – dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle Regioni. La norma, peraltro, non rappresenta una novità, poiché «la potestà ministeriale di procedere in via autonoma alla individuazione e sottoposizione a tutela di beni paesaggistici è tuttora prevista e disciplinata dall'articolo 82, secondo comma, lettera a, del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 6161. Pertanto la riproposizione di tale statuizione al comma 3 dell'articolo 138 si accompagna alla previsione di abrogazione della disposizione dell'articolo 82 del Dpr n. 616 del 1977» (così la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo poi divenuto Dlgs n. 63 del 2008).

Il paesaggio e la tutela

La prima questione affrontata dal giudice amministrativo si appunta sulla nozione di paesaggio e sull'evoluzione che detta nozione ha subito anche per effetto della Convenzione europea del paesaggio. Nella ricostruzione tradizionale della nozione, il paesaggio ricomprende una pluralità di beni immobili, naturali o risultato dell'azione dell'uomo, il cui denominatore comune è il valore identitario, estetico-storico o estetico-naturalistico, che essi presentano.

Al contrario, nella Convenzione europea richiamata, prevale l'accezione meramente geografica del termine, per cui l'intero territorio nazionale è, nei suoi diversi ambiti, "paesaggio"; e, come tale, a prescindere dal fatto che presenti o meno uno specifico valore culturale, è meritevole di tutela in quanto bene finito e consumabile. La sua tutela – precisa il Tar – è affidata alla competenza esclusiva dello Stato secondo quanto dispongono gli articoli 117 e 9 della Costituzione e come ribadito dall'articolo 131, comma 3, del codice, a norma del quale «Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni sul territorio, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici». Secondo il giudice amministrativo, in particolare, il potere (di tutela e) di intervento

dello Stato sarebbe specificato proprio nell'articolo 138, comma 3, a norma del quale il ministero ha il potere, non più sostitutorio bensì autonomo, di individuare e dichiarare il notevole interesse paesaggistico di immobili e aree (mentre, di regola, l'iniziativa dell'individuazione spetta a una commissione regionale nella quale siedono rappresentanti del ministero). In questa prospettiva trovano giustificazione l'adozione del vincolo paesaggistico oggetto della sentenza (l'Agro romano) e la sua classificazione quale «paesaggio agrario di rilevante valore», indipendentemente dal fatto che tale paesaggio presenti alcune zone degradate dall'edilizia abusiva. Al riguardo, osserva il Tar, proprio la presenza di tali zone «radica la necessità di riqualificazione e qualifica l'intervento della Soprintendenza».

A dimostrazione che tra degrado e tutela non vi è alcuna antinomia può aggiungersi che, tra i contenuti del piano paesaggistico, deve esservi l'«individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela» (così l'articolo 143, lettera g, codice).

La seconda questione di merito affrontata dal giudice amministrativo riguarda l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, essendo mancata – così afferma il Comune di Roma – l'interlocuzione con le autonomie locali. Sul punto, a tacere del fatto che l'articolo 138 prevede la sola acquisizione del parere della Regione (e non di una intesa), il ministero ha (documentalmente e in misura ampia) provato di non essersi sottratto al suo dovere di interloquire con le amministrazioni locali coinvolte relativamente ai procedimenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica. Ulteriore questione affrontata dal Collegio laziale riguarda la pretesa illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, a dire del Comune ricorrente, integrerebbe un «atto di pianificazione generale» recante una normativa di attuazione del vincolo, esorbitante rispetto ai poteri propri del Ministero ed esorbitante anche per ragioni spaziali a causa della «vasta estensione territoriale» dell'area dichiarata di interesse paesaggistico (il vincolo, in altre parole, incontrerebbe dei «limiti spaziali» insuperabili).

La sentenza annotata respinge anche dette censure con argomenti che paiono, a chi scrive, del tutto condivisibili. In primo luogo, considerata la prevalenza (e la precedenza) della tutela paesaggistica sugli atti di pianificazione urbanistica, è evidente che il potere previsto dall'articolo 138, comma 3, cit., possa essere esercitato «senza che il ministero sia vincolato dalla pianificazione locale» (in termini, Corte costituzionale n. 180 del 2008; Id. n. 367 del 2007). Inoltre, la previsione nel provvedimento impugnato di una normativa d'uso, di attuazione del vincolo, è prevista dalla stessa norma di legge (articolo 138, comma 1, cit.); il che, peraltro, è perfettamente logico considerato che, una volta posto il vincolo, deve necessariamente esservi una disciplina che ne assicuri la tutela. Anche sui cd. "limiti spaziali", le ragioni del Comune ricorrente paiono oggettivamente deboli.

Se l'area, come individuata dal ministero, presenta valori culturali omogenei ed esprime elementi di unitarietà e unicità sul piano paesaggistico, appare evidente che la sua consistenza territoriale, più o meno ampia, sia irrilevante.



Conclusioni

Dunque, a ben vedere, la questione sottoposta al vaglio del Tar riguarda il merito delle scelte compiute dal Ministero.

Si tratta, tuttavia, come è ampiamente noto, di scelte connotate da ampia discrezionalità che incontrano il solo limite interno del dover essere, comunque, coerenti e adeguate. In altri termini, o il giudice amministrativo ne ravvisa evidenti caratteri di illogicità o di arbitrarietà o, diversamente, si tratta di valutazioni (di discrezionalità, appunto) sottratte alla giurisdizione del giudice medesimo.

Nella specie il Tar liquida la questione correttamente osservando che il provvedimento ministeriale, «ispirato a un interesse pubblico dell'intera collettività», è legittimamente motivato, da un lato, con la necessità di conservazione degli elementi costituenti il paesaggio dell'Agro romano; dall'altro, con l'esigenza di ripristino dei valori paesaggistici. Di tale motivazione, secondo il Giudice, vi è piena evidenza nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (e, segnatamente, nelle relazioni istruttorie allegata al provvedimento impugnato).

■ Annullamento autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio di Stato chiarisce in quali casi e per quali motivi può essere disposto annullamento in sede statale dell'autorizzazione rilasciata dalla regione.

E' stato esercitato legittimamente il potere di annullamento in sede statale del nulla osta paesaggistico, qualora lo stesso sia dovuto alla carenza di istruttoria dell'autorizzazione comunale. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 50 del 10/01/2011.

Il potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza statale non comporta infatti un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

■ Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 8 ottobre 2010, n. 35

Il Ministero del lavoro prende atto in una recente circolare del nuovo orientamento dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1/2010, secondo il quale il DURC, nell'ambito degli appalti pubblici, ha validità trimestrale.

[▲] *La circolare è pubblicata sul sito internet dell'Ordine.*

■ Appalti e sicurezza sul lavoro

L'11 febbraio 2011 è stata firmata dal Ministro Sacconi la **Circolare n. 5** che fornisce indicazioni e chiarimenti in materia di appalti e sub-appalti. Risulta di particolare interesse per le stazioni appaltanti e per le imprese, ma anche per la direzione dei lavori e i diversi operatori coinvolti nei lavori pubblici.

Gli argomenti trattati sono:

- Quadro giuridico degli appalti
- Genuinità dell'appalto
- Appalto illecito e fraudolento
- Obblighi retributivi
- Valori degli appalti e criteri di scelta dei contraenti
- Regime di responsabilità solidale
- Certificazione del contratto
- Sicurezza sul lavoro negli appalti

Il testo fornisce chiare indicazioni su quali siano i parametri da considerare affinché un appalto possa essere definito "genuino", come ad esempio l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, la regolarità del D.U.R.C., il Libro Giornale, etc. Nel caso in cui si presentassero casi di appalti illeciti o fraudolenti, la Circolare ribadisce le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 276/2003: **50 euro per lavoratore/giorno, più 20 euro per lavoratore/giorno**, qualora la frode violi i diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti collettivi, ivi compresi gli obblighi contributivi.

Inoltre la Circolare richiama l'attenzione sulla verifica della sussistenza del "rischio d'impresa"; indicatori di ciò potrebbero essere il fatto che l'appaltatore svolga una propria attività produttiva abitualmente in maniera evidente e comprovata, oppure operi per conto di differenti imprese da più tempo, etc.

Si ribadisce, inoltre, la necessità che le stazioni appaltanti pubbliche pongano la massima attenzione al **costo della manodopera della sicurezza**, che non possono mai essere oggetto d'asta, in quanto "costi insopprimibili" e si sottolinea l'importanza del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)**; infine si specifica ancora una volta che un'attenta valutazione dei rischi sul luogo di lavoro all'azienda costa molto meno di un eventuale risarcimento per infortuni sul lavoro.

■ Tracciabilità dei flussi finanziari: istruzioni operative per le imprese, le società ed i professionisti che stipulano contratti di lavori pubblici

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la **Legge 13 agosto 2010 - n. 136** inerente le disposizioni attuative per la **tracciabilità dei flussi finanziari** relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Al provvedimenti hanno poi fatto seguito chiarimenti e modifiche ad opera del **D.L. 12 novembre 2010 - n. 187** e della relativa Legge di conversione **17 dicembre 2010 - n. 217**. Anche l'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura) ha fornito una serie di indicazioni operative attraverso le due seguenti **determinazioni**:

1) n. 8 del 18 novembre 2010 (indicazioni applicative circa l'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010);

2) n. 10 del 22 dicembre 2010 (ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, con particolare riguardo alle problematiche segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici).

In definitiva, a seguito delle modifiche approvate l'art. 3 della Legge 136, prevede quanto segue:

- tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su **conti correnti bancari o postali dedicati**;
- tali operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità;
- i pagamenti devono riportare dei **codici identificativi (CIG – CUP)**.

L'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ritenuto opportuno pubblicare un documento di riepilogo delle soluzioni ai problemi di carattere **applicativo ed interpretativo**, fornendo un inquadramento generale della materia e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte. Inoltre ha predisposto anche una serie di **schemi di clausole** da inserire nei contratti per l'attuazione degli obblighi di tracciabilità. In particolare ha chiarito che il **conto dedicato** non implica l'obbligo di aprire un nuovo conto per ogni commessa pubblica, ma quello di indicarne gli estremi all'amministrazione pubblica nel termine di sette giorni dall'accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica e in ogni caso prima che venga effettuata un'operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato.

Relativamente agli strumenti di pagamento, oltre ai bonifici, sono da considerare idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica (in questo caso è necessario che i codici siano inseriti fin dall'inizio della procedura elettronica dal beneficiario). Viceversa, il servizio di pagamento RID allo stato attuale non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario sono costituiti dai codici **CIG (Codice Identificativo di Gara)** e **CUP (Codice Unico di Progetto)** che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall'amministrazione appaltante e dai contraenti privati.

Il documento dell'ANCE, inoltre, analizza:

- Ipotesi particolari di attuazione degli obblighi di tracciabilità
- Tipologie particolari di pagamenti

- Spese giornaliere
- Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
- Le concessioni di lavori
- Lavori in house
- Comunicazione del conto dedicato
- Le clausole contrattuali
- Casi particolari di applicazione della normativa
- Sanzioni
- Disposizioni transitorie.

Gli **Schemi di Clausole** dell'ANCE riportano:

- Schema di clausola da inserire nel contratto di subappalto
- Schema di clausola da inserire nei contratti tra subappaltatore e propri subcontraenti
- Schema di clausola da inserire nei contratti tra appaltatore e propri subcontraenti (diversi dal subappaltatore).

■ Documento dell'Autorità di vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture strategiche con finanza di progetto e contraente generale, e consultazione online

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha predisposto un documento per dare seguito ad alcune problematiche concernenti la **realizzazione di infrastrutture strategiche mediante l'istituto della finanza di progetto e mediante contraente generale**, al fine di svolgere una consultazione degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate, nonché di valutare l'opportunità di adottare un atto a carattere generale che offra indicazioni operative.

Le problematiche evidenziate riguardano l'applicabilità delle procedure stabilite per le infrastrutture ordinarie al regime speciale previsto per le infrastrutture strategiche; con particolare riferimento a:

- la sussistenza dell'obbligo di selezionare il promotore mediante procedure competitive;
- l'applicabilità della procedura di "gara unica", prevista per l'individuazione del promotore e l'aggiudicazione del contratto di concessione;
- l'applicabilità della procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia della pubblica amministrazione;
- l'applicabilità del contratto di locazione finanziaria;
- la possibilità, per il contraente generale, di affidare la progettazione ad un soggetto diverso da quello costituitosi in associazione temporanea di imprese (nel seguito anche ATI) e risultato aggiudicatario.

Il documento, dopo aver ricostruito il quadro normativo della materia, ricorda come lo stesso sia stato delineato nell'intento di favorire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione delle opere, in quanto devono essere ritenuti prioritari gli interventi per i quali sussista la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di de-



bito, nella misura maggiore possibile. I dati allegati dimostrano, tuttavia, come le opere avviate o programmate con formule di partenariato pubblico privato risultino rispettivamente pari a circa il 46% e il 20% del totale. Vengono quindi espone le problematiche attinenti gli aspetti precedentemente individuati, con una particolare attenzione alla figura del promotore, previsto dall'articolo 175 del **Codice**, del quale si offre un raffronto sinottico delle diverse versioni, definite a partire dal D. Leg.vo 190/2002 per arrivare al testo attuale. Ovviamente non vengono offerte indicazioni o indirizzi, che l'AVCP si riserva di fornire a seguito dell'avvenuta consultazione.

Pur trovandosi di fronte ad un documento di notevole interesse e ad una procedura di partecipazione di estrema utilità, occorre tuttavia far notare come l'attenzione continui ad essere rivolta (quasi in via esclusiva) alle opere di interesse strategico, non approfondendo le problematiche attuative delle infrastrutture ordinarie di interesse locale e la partecipazione dei privati alla loro realizzazione, nonostante le stesse rappresentino circa i 2/3 del valore totale delle infrastrutture realizzate in Italia nell'ultimo decennio, ed alle quali sarebbe opportuno rivolgere una adeguata attenzione, soprattutto in previsione dell'applicazione dei provvedimenti di attuazione del cd federalismo fiscale, che impongono nuove competenze e nuove responsabilità agli Enti territoriali.

Decreto milleproroghe - Catasto

Il Senato ha approvato il maxi emendamento interamente sostitutivo del Decreto-Legge 29/12/2010, n. 225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» (cosiddetto «Milleproroghe»), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. La parola passa ora alla Camera, che con ogni probabilità confermerà il testo, blindato dalla richiesta di fiducia.

Tra i temi principali oggetto del **disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 29/12/2010, n. 225)**, (*) vi è la proroga del **termine per la presentazione delle dichiarazioni delle cosiddette «case fantasma»**, differito al **30/04/2011**.

Si ricorda che il suddetto termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto, di cui all'art. 19, commi 8-10, del D.L. 78/2010, come convertito dalla **L.122/2010** (*) era stato differito dal 31/12/2010 al 31/03/2011 ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.L. 225/2010 in oggetto.

Di fatto l'emendamento 1.27 al D.D.L. di conversione sopprime dalla tabella 1, prevista dal citato art. 1 del D.L. 225/2010, il termine in oggetto e inserisce un nuovo comma all'art. 2, che opera il differimento del termine dal 31/12/2010 al 30/04/2011.

Attribuzione della rendita presunta

Lo stesso comma prevede inoltre che l'Agenzia del Territorio **notifichi gli atti di attribuzione della rendita presunta mediante affissione all'albo pretorio** dei Comuni dove sono ubicati gli immobili, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, il nuovo comma prevede che la rendita catastale presunta (e quella proposta o attribuita come definitiva) produca effetti fiscali dalla sua iscrizione in catasto, con decorrenza dal 01/01/2007, salvo prova contraria. Per quanto concerne i tributi che sono commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, questi sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Edifici ex-rurali

Infine è prevista l'estensione delle procedure previste per l'**attribuzione della rendita presunta, a far data dal 02/05/2011**, anche ai fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili, di cui al comma 36, dell'art. 2, della **L. 286/2006** (*), individuati ai sensi del comma 7, dell'art. 19 della L. 122/2010.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

- Presidente* - Maria Gabriella ALFANO
- Segretario* - Carmine FIORILLO
- Tesoriere* - Gennaro GUADAGNO
- Vice Presidenti* - Mario GIUDICE, Franco LUONGO
- Consiglieri* - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO, Pasquale CAPRIO, Matteo DI CUONZO, Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA, Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA
- Consigliere junior* - Luigi FRAGETTI

Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 28/2/2011